

IL BANCARIO CESSATO CON IL FONDO ESUBERI PUO' LAVORARE?

Oggetto: parere

In sintesi, Lei mi prospetta la Sua adesione al fondo esuberi disciplinato dal D.M. 28 aprile 2000 n. 158 il cui art. 11 rende incompatibili con la percezione degli assegni previsti, attività prestate a favore di terzi che siano concorrenziali con quelle del datore di lavoro.

Mi chiede in particolare se una Sua ipotetica attività svolta in favore di una compagnia assicuratrice possa dar luogo alla perdita dell'assegno.

Mi chiede quindi quali siano i rimedi giurisdizionali esperibili avverso l'eventuale sospensione dell'assegno ed i tempi per la relativa tutela.

Le rispondo nei seguenti termini:

Il Decreto ministeriale 28.04.2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito) stabilisce testualmente all'articolo 11 che *"gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato"*.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. *La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.*

8. *E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.*

9. *In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996”.*

L'INPS con recente messaggio ha voluto chiarire nei seguenti termini la portata della predetta normativa affermando che:

“L'art. 11 del D.M. 28.4.2000, n. 158 - contenente il Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario - contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.

In particolare il comma 1 e il comma 3 dell'art. 11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dell'assegno stesso.

L'esatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito destinatarie del D.M. 158/2000.

Tali problematiche sono state sottoposte all'esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dell'art. 4 del D.M. 158.

Il Comitato - nel riservarsi di approfondire e definire in successive sedute le ulteriori problematiche connesse con l'attuazione della normazione contenuta nell'art. 11 - ha approvato i criteri applicativi di seguito indicati.

1 - Sia l'art. 11 del D.M. 158/2000, sia il D.M. nel suo complesso sono da considerarsi "legislazione speciale", con conseguenti possibilità di deroghe alle disposizioni che si applicano alla generalità dei lavoratori e delle aziende.

2 - "Per attività determinante redditi da lavoro da considerarsi incompatibili con la fruizione dell'assegno straordinario ex art. 5 deve intendersi soltanto quella in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro presso cui prestava servizio il lavoratore”.

Da ciò consegue la possibilità per quest'ultimo di operare nell'ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l'ex datore di lavoro oltreché direttamente con lo stesso ex datore di lavoro.

A tali conclusioni si è pervenuti - ha ritenuto di dover precisare il Comitato stesso - in quanto le disposizioni contenute nell'art. 11 hanno il duplice scopo da una parte di salvaguardare la

professionalità e le potenzialità reddituali del lavoratore che divenga titolare di assegno straordinario e, dall'altra, di tutelare e/o non aggravare la situazione di crisi aziendale che costituisce il naturale presupposto per la richiesta di attivazione, da parte delle singole imprese, degli interventi del Fondo.

3 - La violazione del divieto di svolgere un'attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro - violazione che determina la incompatibilità tra attività lavorativa e fruibilità dell'assegno straordinario - comporta la sospensione, a far tempo dall'inizio di questa attività, dell'assegno straordinario (sospensione si sottolinea, e non decadenza) per tutto il periodo di svolgimento di tale attività lavorativa, cessata la quale dovrà essere rimesso in pagamento detto assegno straordinario per un arco di temporale complessivo (mensilità di assegno straordinario percepite e da percepire + mesi di sospensione dell'assegno straordinario) pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente determinata (pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione del diritto alla pensione diretta determinati al momento dell'accesso al Fondo).

Nel far riserva di comunicare successivamente le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative del Comitato Amministratore in ordine alle altre disposizioni contenute nell'art. 11, si invitano le sedi ad uniformarsi ai criteri di cui sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle definite in modo difforme”.

Sulla base di quanto esposto, ritengo che, essendo quella da Lei a me sottoposta normativa speciale, essa debba essere letta in maniera restrittiva e strettamente finalizzata a rispecchiarne le finalità.

Per tale motivo, ritengo che eventuale attività per rendere dichiarata o meno compatibile con la percezione dell'assegno, debba essere verificata sul piano concreto quale concorrenziale dell'attività bancaria.

La lettura che Le propongo si appalesa conforme al senso globale del decreto ministeriale che pare volto ad impedire esclusivamente le attività idonee a nuocere direttamente agli interessi degli istituti bancari che sorreggono il fondo, piuttosto che ad impedire generiche ipotesi concorrenziali.

L'interpretazione così proposta appare conforme alla giurisprudenza in tema di concorrenza che ritiene come ai fini dell'accertamento degli estremi della concorrenza sleale, occorre aver riguardo all'attività in concreto svolta dalla impresa che la pone in essere, anche se estranea all'oggetto sociale da quest'ultima perseguito (Tribunale Roma, 18 luglio 2000).

Per la necessità che l'attività concorrenziale sia verificata in concreto e non su base ipotetica, si è pure espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 17 luglio 2003 n. 11179 la quale ha stabilito che il rapporto concorrenziale sussiste soltanto quando due imprenditori, per la natura della merce o delle prestazioni offerte, e, correlativamente, per le esigenze degli acquirenti o cessionari che mirano a soddisfare, si inseriscano in un settore economico in tutto o in parte coincidente, od in settori economici interdipendenti, in quanto attingano alla medesima clientela, obiettivamente intesa come insieme delle domande che il mercato esprime od è astrattamente in grado di esprimere in dipendenza di un certo bisogno o di bisogni fra loro analoghi.

In sostanza, andrebbe attentamente verificato se l'attività che Lei andrebbe a svolgere per la compagnia di assicurazioni, attiene alla vendita o alla promozione di prodotti finanziari, o invece è ristretta nell'ambito tipico del contratto di assicurazione.

Nel primo caso, la ritengo incompatibile, mentre nel secondo non vi dovrebbero essere problemi.

Assocerei al secondo caso, l'espletamento di attività assicurativa che solo in via residuale viene svolta dagli istituti bancari.

Per quanto riguarda le forme di tutela giudiziale, la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. cui Ella si riferisce, è applicabile, per prevalente indirizzo giurisprudenziale, solo ove l'erogazione economica che viene sospesa costituisca l'unico cespite economico del lavoratore e della sua famiglia e questi non disponga o possa disporre di ulteriori fonti di sostentamento. Nel caso in esame, Lei si troverebbe invece nell'alternativa tra percepire l'assegno o l'eventuale compenso della compagnia assicuratrice.

Nel caso di contenzioso, dovremmo affidarci i tempi di giustizia,. Presso il tribunale di Trieste la durata di una causa di questo tipo si aggira intorno all'anno. Nel caso di riconoscimento del diritto, il lavoratore matura comunque gli arretrati con interessi e rivalutazione.

Resto a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e ricambio i cordiali saluti.

Avv. Fabio Petracchi